

**Direzione Operatività Aeroporti**

Dipartimento Territorio
Settore Urbanistica – Ufficio di Piano
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it

pc
Vice Direzione Centrale
Bird Strike Commettee

Oggetto: Mappe di Vincolo Territoriali ex art.707 del CdN - Apertura Tavolo Tecnico e presentazione elaborati - Aeroporto di RIMINI *Miramare* – notifica di opposizione Comune di Rimini - opposizioni integrative.

Si riscontra la nota assunta a protocollo ENAC 30/07/2018-0084034 con cui codesta Amministrazione ha presentato le seguenti opposizioni integrative opposizioni ai vincoli relativi all'Aeroporto di Rimini – Miramare, rif. ENAC prot. 22/12/2017 - 0130032, rappresentando quanto segue:

Opposizione n. A

Al fine di favorire la riqualificazione e la messa in sicurezza sismica del patrimonio esistente alla data di pubblicazione delle presenti norme, per tutti gli edifici censiti nelle tavole PC01 comunque classificati nell'intera area di vincolo generata nell'intorno dell'aeroporto Federico Fellini e quindi anche nelle "Aree interessate da superfici di demolizione degli ostacoli che forano il terreno naturale", si chiede che siano sempre ammissibili interventi conservativi e in particolare di ristrutturazione edilizia. Dalla lettura della definizione allegata alla LR 15/2013 e s.m.i. dell'intervento di ristrutturazione edilizia:

"Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento



agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004"

Risulta chiaro che sono compresi in tale modalità anche interventi comportanti l'integrale demolizione e ricostruzione purché sia conservata la stessa volumetria del fabbricato preesistente;

RISCONTRO

Si conferma quanto indicato da codesta Amministrazione, ferme restando le eventuali limitazioni plano altimetriche derivabile dalle mappe.

Opposizione n. B

In merito all'applicazione della disposizione prevista dal paragrafo 7.3 (nota 3) della Relazione tecnica che riportiamo integralmente, comportante la seguente limitazione:

"Per manufatti con finiture esterne riflettenti e per i campi fotovoltaici che presentano vetrate, pannellature fotovoltaiche o superfici esterne riflettenti in genere, di dimensione superiore a 500 mq., dovrà essere attestata l'assenza di fenomeni di abbagliamento ai piloti impegnati nelle operazioni di atterraggio e di circuitazione; nel caso di iniziative edilizie che comportino più edifici su singoli lotti dovrà comunque essere presa in considerazione la somma delle singole installazioni. Qualora la superficie totale coperta dalle pannellature sia inferiore a 500 mq ed il rapporto tra la superficie coperta dalle pannellature ed il lotto interessato dalla edificazione sia non inferiore a 1/3 dovrà esserne verificato il potenziale abbagliante; l'installazione di impianti solari, termodinamici a concentrazione che presentino superfici specchiate dovrà essere esclusa a meno che uno studio non ne dimostri la compatibilità in termini aeronautici" risulta indispensabile, per non limitare le scelte progettuali volte a migliorare l'efficientamento energetico, rendere disponibili ai progettisti ed ai tecnici comunali indicazioni più puntuali per la predisposizione degli studi di compatibilità (software). In caso di superamento dei limiti indicati si chiede inoltre il possibile ricorso alla richiesta di parere ad ENAC



RISCONTRO

Presupposto dell'abbagliamento è che un raggio (solare) sia riflesso verso l'osservatore. Con precedente nota sono state indicate le direttrici (definite in termini di azimut e zenit) che se libere da effetti di riflessione garantiscono la assenza di fenomeni di abbagliamento. Ciò costituisce un primo elemento a carattere essenzialmente tecnico di verifica che può agevolmente essere attuato tramite codesta Amministrazione. Si rimane comunque disponibili ad affrontare le singole problematiche nelle modalità previste dagli applicativi WEB-<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>, posta la attestazione formulata dal comune che dovrà essere allegata alle istanze (previa trasmissione da parte del Comune richiedente).

Opposizione n. C

Valutata la procedura di apposizione dei vincoli prevista dal Codice della Navigazione che prevede il recepimento nelle strumentazioni urbanistiche comunali definiti i vincoli da parte di ENAC, al fine di facilitare un completo ed adeguato recepimento e non una mera traslazione negli atti di pianificazione comunale, si chiede ad Enac in qualità di Ente competente sul vincolo, di esprimere un parere di competenza sulla proposta di recepimento avanzata dal Comune.

RISCONTRO

Le competenze di ENAC, indicate agli artt. 707 -708 del Codice della Navigazione, non comprendono l'attività richiesta da codesto Comune.

Opposizione n. D

È esclusa dall'applicazione del vincolo l'attività edilizia conseguente ad atti che hanno determinato diritti acquisiti, pertanto potranno presentare i titoli abilitativi e realizzare gli interventi di nuova costruzione coloro che alla data di pubblicazione del vincolo si trovavano nella seguente condizione:

- Accordo di programma sottoscritto e convenzionato;
- Piano particolareggiato approvato e convenzionato.

RISCONTRO

Si rappresenta che il procedimento di pubblicazione delle mappe di vincolo concretizza l'applicazione del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, che costituisce riferimento nazionale a far data dalla sua prima emissione (ottobre 2003). Le condizioni indicate nell'opposizione D e cioè Accordo di Programma sottoscritto e convenzionato, Piano particolareggiato approvato e convenzionato, non possono essere considerate diritti soggettivi acquisiti. Tuttavia le eventuali istanze di rilascio di titoli abilitativi potranno essere valutati da ENAC ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, nelle modalità previste



dagli applicativi WEB - <https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>, posta la attestazione formulata dal comune che dovrà essere allegata alle istanze.

Opposizione n. E

Per quanto concerne le fonti attrattive di fauna selvatica connesse con le attività agricole e zootecniche in zone limitrofe agli aeroporti, si assume che le annuali misure regionali di sostegno per l'adozione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica, ivi compresi sistemi di dissuasione e allontanamento della fauna ornitica, unite ai vigenti piani di controllo delle popolazioni di piccione, storni e corvidi di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn. 110/2018, 722/2018 e 810/2018 garantiscano adeguata mitigazione del rischio, in conformità anche con le indicazioni contenute nelle relative linee guida ENAC. Non si prevedono pertanto specifiche limitazioni od interventi oltre quelli già previsti ed attuati con i menzionati provvedimenti regionali

RISCONTRO

Posto che *“Nelle zone di cui all'articolo 707 del Codice della Navigazione , sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.”*; ENAC tramite le proprie funzioni istituzionali preposte, rimane disponibile a fornire specifici riscontri nelle sedi appropriate ove fossero riscontrate discordanze con i riferimenti normativi ENAC come le Linee Guida 2018/002 - Ed. n. 1 del 01/10/2018 - Gestione del rischio Wildlife strike nelle vicinanze degli aeroporti (link <https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/linee-guida/lg-2018002>) da intendersi quali sostitutivi di quelli richiamati in relazione Tecnica.

In merito alla richiamata normativa Regionale, si rappresenta che affermati studi scientifici hanno dimostrato che il controllo della popolazione ornitica effettuato in modo cruento non risulta essere risolutivo delle problematiche legate agli uccelli; pertanto ENAC non ritiene sufficiente l'adozione dei soli piani di controllo delle popolazioni di piccione, storni, corvidi e gli aiuti economici annuali di sostegno per l'adozione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica, nella risoluzione delle problematiche legate al wildlife strike.

Tuttavia, riguardo ai bandi annuali di sostegno per l'adozione dei presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica, si coglie l'occasione per proporre di dare la priorità nella distribuzione di tali fondi ai coltivatori o allevatori che ne faranno richiesta per le aree limitrofe agli aeroporti.

Documentazione integrativa.



Il Comune ha inoltre provveduto a fornire elaborati di dettaglio tipologico e altimetrico, in merito alla edilizia posta su territorio che fora le superfici di limitazione ostacoli orizzontale interna (IHS) e conica (CS) riguardanti:

1. COVIGNANO: si localizza a cavallo tra CS e IHS. Si identificano 4 edifici di altezza superiore a 15mt già riportati sulla carta AOC B come nucleo di antenne di altitudine max pari a 195 mt slmm, a 4.5 km NO/N della testata 13.
2. SAN LORENZO IN CORREGGIANO: si localizza a cavallo tra CS e IHS. Il territorio compreso tra 1.4Km e 3 km dalla THR 13 a S/SO, si attesta su due rilievi che raggiungono i 71 mt slmm, di cui il primo a circa 1.8km ed il secondo a 2km dalla citata testata.
3. CONTRADA DELLA CHIESA CERASOLO: si localizza tra i 90 e 100 mt slmm della CS a 4.8km dalla THR 13.
4. GUERRIERI SAN SALVATORE: si localizza a cavallo tra CS e IHS a circa 3.8 Km dalla pista S/SO.

Considerando che tutte le aree appartengono alla Area 2C ove ostacoli inferiori a 15 mt possono essere esclusi dal Data Base di cui al *cap 10 annex 15 ICAO*; che non è consentito il *Circling*; si possono consentire le seguenti attenuazioni del vincolo: fermi restando i vincoli generali, l'attività edilizia che fora le superfici e quindi costituisce ostacolo alla Navigazione Aerea (altezza massima richiesta dal comune 15 mt dal suolo), può essere consentita, subordinatamente all'autorizzazione di ENAC, per gli ostacoli di altezza a partire da 9 mt dal suolo.

Le opposizioni presentate pertanto si intendono parzialmente accettate e di quanto indicato si darà riscontro in sede di aggiornamento del documento a corredo delle mappe.

Cordiali saluti.

Il Direttore ad Interim
Dott. Roberto VERGARI

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

120720-23.11.2016

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0297738/2018 del 30/10/2018

Class. ' 014

Firmatario: Roberto Vergari, Stefano Romani

Documento Principale

